PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ E MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DEI MINISTERI DELLA DIFESA E DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 3

Rinvii normativi

Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri
Estremi	Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3
Capo	I — Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-alla-missione-internazionale-in/art-3-rinvii-normativi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it